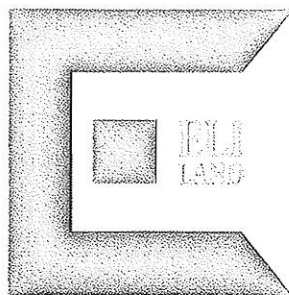


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ELILAND ETS"



ART. 1

COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione denominata "ELILAND ETS" con sede in SAN SALVO (CH), Via Ripalta n. 18.

Il nome rappresenta l'unione tra l'acronimo "ELI" (educazione - legalità - inclusività) e "LAND" (termine ripreso dalla lingua inglese) che esprime il forte legame con il territorio.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" o "ETS", nonché dal presente Statuto.

L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

ART. 2

DURATA

L'Associazione ha durata fino al compimento di tutte le attività inerenti la natura e lo scopo di essa e si intenderà automaticamente sciolta con delibera dell'organo direttivo.

Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 3

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione propone di sviluppare e diffondere la cultura della legalità e l'accrescimento della capacità di includere più soggetti possibili nel godimento di un diritto, nella partecipazione ad una attività o nel compimento di un'azione,

mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 comma 1 lettere f), i) e v) del CTS:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

A tal fine intende organizzare e promuovere eventi finalizzati a quanto sopra indicato.

L'Associazione si prefigge, altresì, la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo, o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della propria finalità.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare, occasionalmente, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant'altro possa essere di aiuto ad essa; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 ASSOCIATI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

Gli associati si dividono in:

- associati fondatori; si considerano tali gli associati che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- associati ordinari; si considerano tali tutti gli associati che aderiranno successivamente all'Associazione;
- associati onorari o benemeriti; si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

Gli associati onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

ART. 5 MODALITÀ DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo ed eventuali rigetti debbono essere motivati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati.

ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso, così come disposto dall' art. 24 del Codice Civile.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea:

- a. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d. per indegnità;
- e. per altro grave motivo, come previsto dall' art. 24 del Codice Civile.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno diritto:

- a. a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c. ad accedere alle cariche associative;
- d. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti gli associati sono tenuti:

- a. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b. a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell' Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio direttivo;

Nicola di Nino
 Massimiliano Sordani

Am Ende der
Klause die

Angela Irene
Sandra Simone

Walter Winchell

avec l'ambassade
française à Berlin

olta
glio
art.

- a. approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- b. elegge i componenti del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo;
- c. delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- d. delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- e. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

- a. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi agli associati almeno 7 giorni (ridotti a 3 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 11
VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, come previsto dall'art. 21 del Codice Civile.

ART. 12
VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti, come previsto dall'art. 21 del Codice Civile.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ART. 13
VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante eventuale affissione all'albo della sede o attraverso modalità telematiche condivise dagli associati.

ART. 14
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da almeno quattro membri, nominati dall'Assemblea degli associati fra gli associati medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere dell'Associazione

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- c. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- d. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea degli associati;
- e. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- f. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa prevista per i nuovi associati.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 4 consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 5 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti. Egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente rimane in carica 2 anni ed è rieleggibile.

Qualora venga meno il rapporto fiduciario che sostiene il mandato conferito al Presidente, su iniziativa di almeno due associati e un membro del Consiglio Direttivo mediante apposita mozione, può essere indetta una Assemblea straordinaria al fine di deliberare sulla eventuale sfiducia. La mozione è accolta con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di approvazione, la carica di Presidente decade ed è necessario indire una successiva Assemblea straordinaria per la nomina di un nuovo Presidente e, contestualmente, di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente sfiduciato acquisisce la carica di Consigliere, previo parere favorevole della maggioranza degli associati, e non potrà far parte del Consiglio Direttivo per i successivi quattro anni.

ART. 16

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

ART. 17

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 18

IL SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

ART. 19

IL TESORIERE

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le

modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

ART. 20 ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 21 GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai revisori sono determinati dall'Assemblea degli associati.

ART. 22 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- a. da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b. dai contributi dei propri associati;
- c. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, sempre stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 23 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Il Consiglio direttivo effettua il deposito del bilancio nei termini stabiliti dalle disposizioni normative in vigore.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati nella stessa seduta prevista per il bilancio di esercizio per la definitiva approvazione.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia agli artt. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 24 SCIOGLIMENTO

L'assemblea delibera lo scioglimento e la destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

ART. 25
RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Micaela J. Minni

Massimiliano Sochetto

Micolma Cuff

Chiara Lavetta

Angela Tereza

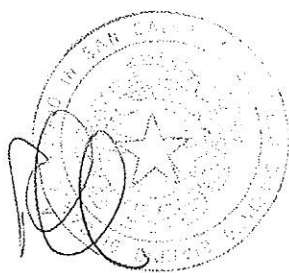
Simone Di Stefano

Madalena Papale

Giulio Ted

Luca D'ambrosio

Pierluigi Papale



Copia conforme all'originale nei miei atti, con gli annessi allegati, munito delle prescritte firme di legge.

San Salvo, Via Delle Rose n. 4, il giorno ventuno settembre duemilaventitre

fasciato faprio M 100



